

L'Informatore Friulano

Organo dell'Associazione fra Commercianti, Industriali ed Escenti di Udine e Provincia

ABBONAMENTO ANNUO ANTICIPATO

Estero: Fs. 2.—
ITALIA: L. 1.—

Un numero separato Cent. 10
Arretrato Cent. 20

Esce verso il 10 di ogni mese in giorno di sabato

Ufficio del Giornale: UDINE - Via Palladio, 23
Telefono N. 3-65

PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO RIVOLGERSI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL GIORNALE

IL DAZIO SUL GRANOTURCO BIANCO E SUL GRANOTURCO GIALLO

La Camera di Commercio di Udine fu recentemente interessata ad occuparsi acchè, per disposizione legislativa, venga nuovamente equiparato il dazio doganale del granoturco bianco e del granoturco giallo.

La questione è nei termini seguenti: È noto che mentre in origine entrambe le varietà del granoturco venivano comprese nella voce: « Granaglie non nominate », ed erano come tali soggette al comune dazio di L. 1.15 al quintale, il Decreto 29 giugno 1896 faceva del granoturco bianco una voce distinta e lo colpiva con la tariffa di L. 7.50. Tale provvedimento si voleva giustificare con la preoccupazione che la farina del granoturco bianco, opportunamente macinata, potendo venire, in mescolanza con la farina di frumento, impiegata nell'industria delle paste alimentari, desse luogo a una pericolosa concorrenza per la produzione nazionale del frumento.

Ora, l'esperienza di un quindicennio ha palesemente dimostrato che tale timore era privo di fondamento.

Se, infatti, l'impiego della farina di granoturco bianco in quella fabbricazione fosse sensibilmente esteso, il primo effetto dell'aggravamento del dazio sarebbe certo stato quello di promuovere nel paese la coltivazione di questo cereale. Ma quando anche ciò, per improbabile ipotesi, non fosse avvenuto, l'altezza del dazio ond'esso veniva colpito non sarebbe stato sufficiente a impedirne l'importazione, poichè i produttori di paste alimentari avrebbero pur sempre avuto convenienza ad importarlo, dato che un dislivello considerevole di prezzo sarebbe rimasto fra esso e il frumento. Nell'uno e nell'altro caso poi il prezzo del granoturco bianco sarebbe notevolmente cresciuto nel mercato interno. E invece nessuno di questi tre fatti si è verificato. Al contrario le statistiche degli ultimi quindici anni dimostrano:

1. che dopo l'aumento del dazio, la produzione nazionale del granoturco bianco non si è accresciuta in misura sensibile.

2. che l'importazione di questo prodotto è andata quasi totalmente scomparendo, riducendosi a 87 tonnellate nel 1909, a 6 nel 1910, a 2 sole nel 1911; mentre veniva calcolata a 1,700,000 quintali nel 1895.

3. che il suo prezzo non è menomamente aumentato: anzi è spesso lievemente inferiore a quello del granoturco giallo.

Dunque i produttori di paste alimentari non si servono in quantità apprezzabile della farina di granoturco bianco.

Perciò il trattamento doganale che ad esso fu fatto non ha giovato nè agli agricoltori nè all'erario dello Stato, e nemmeno può aver virtù di salvaguardare la produzione nazionale del frumento da un pericolo inesistente. La quale produzione, del resto, si trova così inferiore al bisogno del consumo interno, che non avrebbe nulla da temere del granoturco bianco, anche se questo potesse in una lieve percentuale surrogare il frumento nella fabbricazione delle paste. Ma il dazio, inutile in questo senso, è dannoso in un altro. Mirando ad escludere una fantastica concorrenza fra il grano bianco e il frumento, esso riesce soltanto a eliminare la concorrenza efficace e vantaggiosa fra le due varietà di granoturco, a tutto scapito del consumatore e del commerciante. È chiaro che l'importatore straniero, giovandosi della condizione di monopolio nella quale si trova in Italia il grano giallo, riesce ad aumentare il prezzo di vendita. Non solo, ma quando avvenga, come è avvenuto anche di recente, che la produzione estera del grano giallo sia scarsa ed abbondantissima invece sia quella del bianco, il trattamento doganale che viene fatto a quest'ultimo impedisce il regolare approvvigionamento del mercato: e il danno ch'esso arreca e la sua irragionevolezza appaiono in tutta la loro gravità.

Tale questione nelle sue linee generali quale fu sottoposta nella recente assemblea dell'Unione delle Camere di commercio.

Due obiezioni furono in essa sollevate. La prima consistette nell'affermazione che la varietà bianca possiede un potere nutritivo notevolmente inferiore di fronte all'altra. Ora — obietta la Camera di commercio di Udine — le analisi sperimentali dimostrano

come tale pretesa differenza non esista. Diamo qui il risultato di due prove quantitative eseguite recentemente dal R. Laboratorio di Chimica Agraria di Udine sopra due campioni di farina dell'una e dell'altra varietà:

| | FARINA DI GRANOTURCO | |
|--|----------------------|---------|
| | giallo | bianco |
| Azoto | 1.47 % | 1.61 % |
| Umidità a 100° | 12.96 % | 12.70 % |
| Ceneri | 0.90 % | 1.02 % |
| Grasso | 4.10 % | 4.60 % |
| Celluloso | 0.56 % | 0.66 % |
| Proteina greggia | 9.18 % | 9.90 % |
| Estrattivi non azotati (amido, ecc.) | 72.30 % | 71.12 % |

Dai quali dati, facilmente si deduce il valore di nutrizione, moltiplicando le percentuali dei grassi, della proteina e degli estrattivi non azotati per i rispettivi coefficienti di potere nutritivo. Abbiamo:

| | GRANOTURCO GIALLO | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| | Quantità percentuali | Unità nutritive |
| Grasso | 4.10 × 2 | 8.20 |
| Proteina greggia | 9.18 × 3 | 27.54 |
| Estrattivi non azotati | 72.30 × 1 | 72.30 |

Totale unità nutritive 108.04

| | GRANOTURCO BIANCO | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| | Quantità percentuali | Unità nutritive |
| Grasso | 4.60 × 2 | 9.20 |
| Proteina greggia | 9.90 × 3 | 29.70 |
| Estrattivi non azotati | 71.12 × 1 | 71.12 |

Totale unità nutritive 110.02

In questo caso dunque il granoturco bianco è dal punto di vista alimentare, alquanto superiore. E sarà, talvolta, alquanto inferiore. Sono piccole differenze in un senso e nell'altro derivanti dalle diverse condizioni del suolo e del clima, le quali non possono alterare la convinzione, che di un divario nel grado nutritivo fra le due varietà di grano non possa fondatamente parlarsi. Ad ogni modo, se anche reale ed esatta fosse l'obiezione che si è confutata, essa non toccherebbe la sostanza della questione.

Colpir con un dazio proibitivo un cereale solo per il fatto ch'esso è meno nutritivo di un altro, rappresenterebbe un eccesso così indebito da parte del potere pubblico, da non potersi in verun modo legittimare. Ben altra del resto è stata la ragione del provvedimento preso: più valida in apparenza, se non più ragionevole in realtà.

E nemmeno la seconda obiezione sollevata al Convegno, che cioè il granoturco bianco potrebbe muovere concorrenza alla distillazione delle vinacce, appare sostenibile, dato che nessuno potrebbe mai affermare essere il rendimento in alcool del granoturco bianco maggiore in confronto di quello della varietà gialla. Le analisi sopra riportate lo escludono del resto in modo assoluto.

Per il fatto però di queste obiezioni l'assemblea dell'Unione delle Camere di commercio, volle evitare una qualsiasi decisione affrettata, ma riconoscendo tutta l'importanza della questione la rinvio ad altra riunione per poterla nel frattempo ulteriormente studiare.

Contravvenzioni per la denuncia delle Ditte e delle Società

In risposta ad una interpellanza, rivolta gli dagli onorevoli Morpurgo e Niccolini, il Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, ha annunziato che il Governo presenterà, quanto prima, un apposito disegno di legge, inteso a precisare la sanzione punitiva per le Ditte e Società che non hanno ancora ottemperato all'obbligo della propria denuncia alle rispettive Camere di Commercio, ed ammettere in analogia dell'art. 220 della legge comunale e provinciale, l'oblazione stragiudiziale nelle contravvenzioni alle dette denunce.

La sanzione punitiva quindi per le mancate, errate e false denunce, sarà non solo applicata, ma specificata in apposita legge, e di più sarà ammesso quello istituto dell'oblazione stragiudiziale, che costituirà ragione morale per le autorità, chiamata dalla legge alla sua applicazione, a non trascurarla.

In vista di ciò riteniamo che gli ultimi ritardatari vorranno premurosamente presentare le loro denunce alla Camera di Commercio, per non cadere sotto le sanzioni della legge.

UDINE

Fallimenti - Piccoli fallimenti - Concordati.

Anderlini Ettore - pizzicagnolo - S. Daniele — Con verbale 14 luglio 1912 venne concluso il concordato nel piccolo fallimento di Anderlini Ettore esercente pizzicagnolo di S. Daniele sulla base del 30 per cento da soddisfarsi dall'Anderlini stesso per metà importo a tre mesi e per l'altra metà a mesi sei.

Bernardis Lino, falegname - Udine — Con sentenza 24 luglio 1912 di questo Tribunale, è stato dichiarato il fallimento della ditta Bernardis Lino, falegname, in Piazza Garibaldi 23, Udine.

Venne delegato alla procedura il Giudice avv. Giuseppe Canoserra e nominato curatore provvisorio il sig. avv. Ottavo Sartogo di Udine.

Venne fissato il giorno 9 agosto 1912, ore 10, per la riunione dei creditori avanti al Giudice delegato suddetto, nella residenza di questo Tribunale, per la nomina della delegazione di sorveglianza e per essere consultati sulla nomina del curatore definitivo.

Ha determinato a tutto il giorno 23 agosto 1912 il termine per la presentazione nella Cancelleria di questo Tribunale, da parte dei creditori, delle loro dichiarazioni e titoli di credito. Ed ha infine fissato il giorno 11 settembre 1912 ore 10 per la chiusura del verbale di verifica dei crediti che avrà luogo avanti al Giudice delegato suddetto nella residenza di questo Tribunale.

Con sentenza 10 agosto corrente venne confermato a curatore definitivo il sunnominato sig. avv. O. Sartogo di questa città.

IL Bernardis ha fatto istanza per il suo fallimento perchè nell'interesse dei creditori rimanesse sospesa la pasta di tutti i suoi mobili e merci.

Nell'istanza il fallito ha dichiarato essere questa la sua situazione patrimoniale:

| ATTIVO | |
|---------------------|--------------|
| Merci e mobili | L. 8881.30 |
| Crediti | » 4070.95 |
| | L. 12.952.25 |
| Debiti privilegiati | » 800.— |
| Attivo disponibile | L. 12.152.25 |

| PASSIVO | |
|---------------------|-------------|
| Debiti chirografari | » 13.524.40 |
| Deficit | L. 1372.15 |

Appena rassegnato al Tribunale il suo stato il fallito si allontanò da Udine.

Celloni Augusto - Udine — Con sentenza 14 agosto 1912 di questo Tribunale è stato dichiarato il fallimento di Celloni Augusto commerciante di Udine.

Venne delegato alla procedura il Giudice avv. Gino Pavanello e nominato curatore provvisorio il sig. avv. Giuseppe Nimis di Udine.

Venne fissato il giorno 4 settembre 1912 alle ore 11 ant. per la riunione dei creditori, avanti il Giudice delegato suddetto, e nell'apposita sala di questo Tribunale, per procedere alla nomina di sorveglianza e per essere consultati sulla nomina del curatore definitivo.

Ha stabilito fino a tutto il di sette settembre 1912 il termine per la presentazione, nella cancelleria di questo Tribunale da parte dei creditori, delle loro dichiarazioni e titoli di credito a sensi degli art. 758, 760 cod. comm.; ed ha determinato il giorno 11 settembre 1912 alle ore 10 per la chiusura del processo verbale di verifiche dei crediti, da aver luogo nella ricordata sala di questo Tribunale e dinanzi al Giudice delegato suddetto.

Il sig. Pretore assistito dal Cancelliere si è portato per l'apposizione dei sigilli, ma giunto al N. 49 di via Poscolle non ha visto alcun negozio con la ditta « Celloni » e da informazioni assunte dai vicinanti apprese che il Celloni aveva tenuto un piccolo laboratorio di zoccoli in legno in un vano che è in fondo al cortile segnato al n. 49; che da circa un mese non esiste più il laboratorio e che del Celloni si ignora l'attuale suo recapito!...

Forlani Enrico gomme - Udine — Con sentenza in data 19 luglio 1912 di questo Trib. è stato dichiarato il fallimento di Forlani Enrico commerciante di Udine con negozio in via Palladio; venne delegato alla procedura il Giudice avv. Gaspare Cavarzerani e nominato curatore provvisorio l'avv. Emilio Nardini di Udine.

Venne fissato il giorno 5 agosto 1912 ore 10, per la riunione dei creditori avanti il Giudice delegato suddetto, nella residenza di questo Tribunale, per procedere alla nomina della delegazione di sorveglianza e per essere consultati sulla nomina del curatore definitivo.

Venne stabilito a tutto il di 17 agosto 1912, il termine per la presentazione nella Cancelleria di questo Tribunale, da parte dei creditori, delle loro dichiarazioni e titoli di credito a sensi degli art. 758, 760 codice di commercio.

Venne determinato al di 30 agosto 1912 per la chiusura del processo verbale di verifica dei creditori in questo Tribunale avanti al Giudice delegato suddetto.

Con sentenza 10 agosto corr. venne confermato curatore definitivo l'avv. Emilio Nardini di Udine e con sent. 13 stesso mese venne datata al 16 giugno la cessazione dei pagamenti da parte del fallito.

In data 1 luglio 1912 il Forlani faceva diramare ai suoi creditori una circolare con la quale esponendo la sua posizione economica che si riassume nelle seguenti cifre: attivo L. 2500, passivo L. 13000, proponeva un concordato sulla base del 20% a due mesi.

La situazione patrimoniale secondo il bilancio depositato ora dal fallito in Tribunale sarebbe la seguente:

| ATTIVO | |
|----------------|--------------|
| Merce e mobili | L. 3049.60 |
| Crediti | » 929.90 |
| | L. 3979.50 |
| PASSIVO | |
| Debiti | » 14.246.15 |
| Deficit | L. 10.266.65 |

Lo stato di cessazione dei pagamenti venne fissato al giorno 16 giugno 1912 giorno in cui venne al Forlani protestata una cambiale di L. 800.

G. Grillo e C. - Latisana — Con sentenza 20 luglio 1912 questo Tribunale ha dichiarato definitiva la nomina del sig. avv. Andrea Frattina a curatore del fallimento della Società collettiva G. Grillo e C. di Latisana e suoi componenti Grillo Giovanni di Portogruaro e Dalla Valle Giovanni di Latisana.

Marteiossi e Ribis - Basaldella — Con sentenza di questo Tribunale 30 luglio 1912, nella procedura del fallimento della Ditta Martellosi e Ribis di Basaldella, è stata provvisoriamente determinata la data della cessazione dei pagamenti al giorno 30 settembre 1911.

Pirone Antonio - S. Giorgio Nogaro — Nella procedura del fallimento di Pirone Antonio di S. Giorgio di Nogaro, venne provvisoriamente fissata la data della cessazione dei pagamenti al giorno 31 ottobre 1912.

Pozzo Raffaele - Codroipo — Con sentenza 3 agosto 1912 di questo Tribunale, nella procedura del fallimento Pozzo Raffaele di Codroipo, venne nominato curatore definitivo il curatore provvisorio avv. Gino Zagato di Udine.

Tessitura Gemonese - Gemona

Con sentenza 3 agosto 1912 del Tribunale di Udine è stato omologato il concordato preventivo proposto dalla Società anonima « Tessitura Gemonese » con sede in Gemona, ai suoi creditori, e di cui il verbale 20 giugno 1912 ed adesioni posteriori, col pagamento dei debiti chirografari in ragione del 100 per cento, di un quarto a quattro mesi, un quarto a nove mesi ed i rimanenti due quarti ad un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato, garantito tale pagamento, fino alla concorrenza del 40 per cento della fideiussione dei signori A. Ancillotto, avv. Giovanni Marcantoni, Ruggero Schileo, Gio. Batta Zanetti, Rambaldo conte Collato, Alfredo Zoppi, restando naturalmente assicurato con privilegio a favore dei creditori la cauzione originaria prestata dai fideiussori e rimanendo

Acqua Miner. da tavola LA FRIULI

digestiva — alcalina — diuretica — effervescente — sterilizzata
Surroga ottimamente nelle bibite il seltz — vichy ecc.

Ditta L. Nidasio - Udine
Su b. Gemona

risultati - nota la « Rivista » - confermano insieme la solidità economica del paese e la fede animosa degli industriali nei suoi destini. Sono tanto più opportuni quei provvedimenti di equità che essi invocano dallo Stato alla espansione del quale validamente cooperano.

Armellini Luigi e Vincenzo - Tarcento

Con atto 31 Luglio 1912 autentica Zanoli, Armellini Luigi e Vincenzo fu Giacomo di Tarcento, in relazione alla sentenza 13 Luglio 1912 del Tribunale di Udine, dichiarano sciolta la Società di fatto essi esistenti sotto la ragione sociale L. e V. Armellini.

Vennero nominati liquidatori i signori avv. G. Levi e rag. M. Agnoli di Udine.

Banca Agricola Sacilese - Sacile

Con rogito 1 giugno 1912 del notaio Domenico dott. Dal Vesco residente in Cogneano, la Società anonima per azioni Banca Agricola Sacilese, ora in liquidazione giusta verbale 22 dicembre 1909 di repertorio atti notaio Celotti, e in ordine a cui era stato nominato in liquidatore il sig. Monis dott. Placido fu Fortunato, ora defunto, sostituita a questo nuovo liquidatore nella persona del sig. Foltran Antonio fu Agostino.

Cooperativa di Consumo - Caneva

Tra i signori: Vincenzi Riccardo fu Luigi, Toffoli Luigi fu Giacomo, Dell'Antonia Arturo di Angelo, Merlo Ruggero fu Angelo, Rupolo Domenico fu Francesco, Stradiotto Pietro fu Pietro, tutti di Caneva, fu costituita una Società anonima per azioni, avente lo scopo di comperare all'ingrosso generi di consumo per fornirgli al dettaglio ai soci ed al pubblico.

La Società con sede in Caneva di Sacile e sotto la denominazione:

« Cooperativa di Consumo di Caneva » avrà la durata di anni dieci.

Il capitale (o patrimonio) sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di lire 50 ciascuna, dai proventi straordinari e dal fondo di riserva.

Le quote sono indivisibili e non soggette a pegno.

Sono ammessi a far parte della Società tutte le persone, associazioni e corpi morali che non hanno interessi contro la Società.

Le funzioni generali sono esercitate:

- a) dall'assemblea dei soci;
- b) dal consiglio d'amministrazione;
- c) dai sindaci.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria una volta all'anno, entro 2 mesi dalla chiusura del bilancio, che deve farsi il 31 dicembre.

Il Consiglio si compone di cinque membri, che nominano tra loro il Presidente, il quale rappresenta legalmente la Società.

Durano in carica due anni.

I sindaci in numero di 3 durano in carica un'anno.

Del Prà Carlo - Udine

Con atto undici luglio 1912 autentica Zanoli la signora Del Prà Maria fu Carlo nubile di Udine dichiarò di recedere totalmente dalla Ditta « Carlo Del Prà » commissioni, rappresentanze di Udine, la quale resta pertanto di esclusiva proprietà del fratello Del Prà Gino fu Carlo e della madre Toso Emma vedova Del Prà.

Usi mercantili per le contrattazioni del bestiame nella Provincia di Udine

Del contratto

1. Le contrattazioni di bestiame si fanno di solito verbalmente. Si fanno anche per iscritto ove si tratti di grosse partite o di animali di lusso, oppure siano stipulati patti speciali.

2. I buoi e le vacche, destinati al lavoro, si vendono generalmente a paio; i tori di qualsiasi età a capo; gli equini a capo o a pariglia; gli ovini a capo o in gruppo; i suini per capo.

La sorte vive di un podere che muta proprietario sono vendute in gruppo.

3. Per *macello* si vende più spesso a peso morto oppure ad occhio; talora a peso vivo. Dal peso morto va esclusa la tara, che varia secondo gli usi locali.

Nei contratti a peso vivo l'animale viene pesato subito o dopo un digiuno che varia dalle 2 alle 24 ore, secondo la stagione, la temperatura, l'ora del contratto e della consegna ecc.

I suini per *macello* vengono generalmente comperati ad occhio, specie se si acquistano al mercato. Non vi è tara se non fu convenuta dalle parti. Se fu convenuta, la tara si regola sul prezzo, varia secondo il sesso dell'animale, diminuisce se questo raggiunge un certo peso.

4. L'intervento del mediatore non è d'obbligo; però è generalmente richiesto.

Della caparra

5. La caparra, come prova del concluso affare, come garanzia e principio di pagamento, è generalmente in uso, sebbene non sia indispensabile.

6. La caparra è consegnata al venditore, di rado a terza persona, e resta in deposito durante il periodo della garanzia consuetudinaria.

E' per lo più proporzionale al valore degli animali.

E' restituita al compratore se il contratto non si effettua per consenso delle parti od è rescisso in seguito ad azione redibitoria; diviene proprietà del venditore quando l'acquirente non osservi i patti o rifiuti di ricevere gli animali.

7. Il venditore che senza ragione rifiuti di consegnare gli animali, è tenuto a restituire la caparra e a pagare altrettanta somma all'acquirente (*doppia caparra*).

Del deposito

8. E generalmente in uso, meno che in qualche parte della zona montana, che il compratore, al momento del contratto, deposita una parte del prezzo.

usato il deposito di preferenza nei contratti di vacche di razza, pregne o da latte. Non si usa nei contratti di vitelli non superanti l'anno di età e di animali di poco valore.

9. Il deposito è affidato alla persona scelta dalle parti o dal solo venditore. E scelto preferibilmente a depositario chi risiede nel luogo ove avviene il contratto o che frequenta quel mercato.

10. La misura del deposito è indeterminata; può variare dall'uno al cinquanta per cento del valore dell'oggetto del contratto; talora nel fissarla si tien conto dell'età, del sesso della destinazione dell'animale.

11. Se il depositario rilascia ricevuta, questa è consegnata per lo più a chi versò il denaro; se non la rilascia, fa annotazione dell'avvenuto deposito.

12. Chi tiene il deposito eseguisce il pagamento nella giornata ottava, corrispondente a quella della contrattazione e generalmente nel mezzogiorno. Se la ricevuta fu rilasciata, la esige di ritorno.

Non eseguisce invece pagamento se l'acquirente lo abbia avvertito di tener fermo il deposito.

13. Il compratore notifica al depositario il *fermo* con lettera, con telegramma o verbalmente o col mezzo del mediatore o d'un proprio famigliare.

Della garanzia

14. La garanzia *specifica* si esprime indicando i particolari vizi e difetti, dai quali soltanto si garantisce l'animale (p. e. sano di riserchi ecc.).

Tale forma di garanzia è generalmente oggetto di speciale convenzione fra le parti, ed è quindi affine alla garanzia convenzionale.

15. La garanzia *convenzionale* è quella costituita da patti speciali stabiliti fra il venditore e il compratore, anche derogando alla garanzia legale e consuetudinaria, sia per la qualità dei difetti da garantirsi, sia per la durata del tempo di garanzia.

16. La garanzia *legale* è stabilita degli articoli 1481, 1498, 1499, 1500 a 1506 del codice civile.

17. La garanzia *consuetudinaria* è sancita, a termini dell'art. 1505 del codice civile, dagli usi locali.

Per la Provincia di Udine essa è determinata dalle seguenti norme consuetudinarie, aventi forza di legge in mancanza di patti speciali:

18. I difetti o vizi redibitori, pei quali, nella Provincia di Udine, il venditore è garante (sia tacitamente, sia con la clausola garantisco pei difetti di legge) sono i seguenti:

a) Per gli equini (cavalli, asini muli):

1. Bolsaggine, determinata da qualsiasi alterazione morbosa cronica dell'apparato respiratorio o circolatorio;

2. Corneggio cronico (rantolo, fischio o ribilo), determinato da qualsiasi alterazione morbosa dell'apparato respiratorio;

3. Ticchio d'appoggio o tiro, senza logoramento dei denti.

4. Ticchio all'aria o ballo dell'orso.

5. Capostorno o balordone, senza distinzione fra il capostorno essenziale e l'addominale.

6. Luna o flussione lunatica agli occhi (oftalmia interna periodica o irido-cicloroide recidivante).

7. Epilessia e vertigine.

8. Doglia vecchia (zoppicatura cronica intermittente).

9. Coliche frequenti e ricorrenti.

10. Vizi d'animo, nelle diverse loro forme, cioè l'ombra, la mania periodica (restio o rustichezza, ostinatezza non prodotta da cause transitorie), indocilità, inobbedienza al freno, malvagità (mordere, tirar calci, non lasciarsi ferrare, ecc.).

b) Per i bovini:

1. Tosse, prodotta da un processo lento o cronico degli organi respiratori.

2. Prolasso della vagina o dell'utero (*mal de mari, mostrà la mari, melon*).

3. Crampo (*agagn*).

4. Vertigine, epilessia e vertigine idatiginosa.

5. Calcoli uretrali (*mal de pierre*).

6. Endometrite catarrale cronica, prodotta dalla non avvenuta espulsione delle seconde dopo il parto o l'aborto, presso il venditore;

7. Doglia vecchia (zoppicatura cronica intermittente).

8. Ninfomania.

9. Vizi d'animo, nelle diverse loro forme (restio o rifiuto al lavoro e al giogo, tragio-giare, cozzare, rifiuto ostinato e invincibile a lasciarsi mungere o poppare, ecc.).

c) Per gli ovini (pecore e capre):

1. Vertigine;

2. Cachessia itteroverminosa (*biatte del fegato*);

3. Tosse, prodotta da bronchite verminosa.

19. Nel contratto *uso stalla*, che ha luogo soltanto per i bovini, la garanzia comprende tutti i difetti « di legge » indicati per i bovini nel numero precedente, e inoltre tutti gli altri difetti occulti o palesi: ma quando si contratta in presenza degli animali, sono esclusi dalla garanzia i difetti così evidenti da non poter sfuggire all'osservazione del compratore.

Quando però si aggiunga la frase *vedi e non vedi*, anche i difetti evidenti sono compresi nella garanzia.

Nel contratto *uso stalla* il venditore è pure garante se l'animale muoia entro 24 ore dal contratto, a meno che non risulti che la morte avvenne per caso fortuito o per colpa del compratore.

Nel contratto *uso stalla* il venditore non è garante per quei difetti che essa abbia dichiarato prima di stabilire il prezzo.

Nel contratto *uso stalla* la garanzia particolarmente riguarda i seguenti difetti:

1. Mancata ruminazione.

2. Meteorismo cronico.

3. Flattulenze.

4. Gemere.

5. Cardite traumatica.

6. Succhiarsi la lingua.

7. Lingua serpentina o ticchio.

8. Accorciamento della mandibola inferiore (*ciapin*).

9. Sudore profuso in istalla.

10. Catarri, anche acuti, della vagina e dell'utero.

11. Toreggiare (montare sopra animali o uomini).

12. Emorroidi.

13. Ingrossamento di una o ambedue i cordoni testicolari.

14. Aerobustite.

15. Ematuria (pisciare sangue).

16. Pisciar sottile.

17. Pisciar storto.

18. Succhiarsi il latte.

19. Accavallarsi l'un l'altro.

20. Camminar largo di dietro.

21. Chiudere in posta.

22. Dimenar la testa, anche senza cornare.

23. Alzarsi come cavallo.

24. Rifiuto a rincarare.

25. *Biro* e *spacegno*.

26. *Mal dal sec*.

27. Rogna.

28. Difetti nella produzione e nella qualità del latte.

29. Actinomicosi (*mal del rospo*).

20. Sono in qualsiasi caso garantite le seguenti *malattie contagiose*:

a) Per gli equini (cavalli, asini, muli): moccio, farcino, carbonchio ematico e sintomico, morbo coitale maligno, rabbia, rogna sarcopica.

b) Per i bovini: febbre aftosa, carbonchio ematico (quest'ultimo noto in Carnia col nome di *mal della coscia*), pleuro-polmonite contagiosa, tubercolosi diagnosticabile collesame clinico, ematuria epizootica (piscia sangue), mastite contagiosa, rabbia.

c) Per gli ovini (pecore e capre): agalassia contagiosa, afta carbonchio, vaiuolo, rabbia, rogna.

d) Per i suini: afta, carbonchio ematico, mal rossino, pneumo-enterite o peste, rabbia.

21. I termini di garanzia, decorrenti dalla consegna dell'animale allo sviluppo della *malattia contagiosa*, sono i seguenti:

Morva, farcino, rabbia, pleuro-polmonite contagiosa, nei bovini, sviluppata entro giorni 40.

Ematuria epizootica, nei bovini, sviluppata entro giorni 20.

Vaiuolo e agalassia contagiosa, negli ovini, sviluppata entro giorni 15.

Mastite contagiosa nei bovini, pneumo enterite nei suini, rogna nei cavalli e negli ovini, sviluppata entro giorni 10.

Tubercolosi nei bovini, carbonchio ematico e sintomico, febbre aftosa e mal rossino nei suini, sviluppata entro giorni 8.

22. Se durante il tempo della garanzia l'animale si ammala, il compratore ne avverte subito il venditore e fa visitare la bestia dal veterinario.

Solo nel caso d'urgenza e che il veterinario (Continua)

Alberghi raccomandati del Friuli

Riconosciuti per la loro buona direzione
le installazioni moderne e i prezzi moderati

ARTA: Grandi Alberghi Grassi - Stabilimento Climatico-Idroterapico (vedi Piano d'Arta).

AVIANO: Albergo alle Tre Corone.

CASARSA: Albergo ai Tortiglioni.

CIVIDALE: Albergo alla Città di Trieste.

Albergo al Friuli.

FAGAGNA: Ristorante Bar "Iris", Vis-à-vis Stazione Tram.

LATISANA: Albergo alla Bella Venezia.

MORTEGLIANO: Locanda alla Stella d'Oro.

OSOPPO: Albergo "Savorgnan", con caffè e bigliardo.

PALMANOVA: Albergo alla Rosa d'Oro.

PIANO D'ARTA: Grandi Alberghi Poldo con Stabilim. Idroterapici.

PINZANO AL TAGL.: Albergo al Ponte.

PONTEBBA: Birreria "Sport", con Albergo.

PORDENONE: Albergo alla Stella d'Oro.

Albergo al Cavallino.

PRADAMANO: Albergo alla Bicicletta.

PRATA DI PORDENONE: Albergo alla Terrazza.

S. DANIELE DEL FRIULI: Albergo G. Tomada al Bel Vedere.

Grande Albergo d'Italia (ridotto a nuovo) - Conduttore Bianchi Francesco.

S. PIETRO AL NATISONE: Albergo al Bel Vedere.

TOLMEZZO: Albergo Roma.

TORREANO: Albergo all'Alt degli Alpini.

TRICESIMO: Albergo alla Stella d'Oro.

UDINE: Albergo alla Colonna - Via Gemona N. 78.

Albergo Croce di Malta - Via Rialto.

Albergo Europa - Viale Stazione.

Albergo Torre di Londra - Via Mercatovecchio.

VILLASANTINA: Alb. Brovedani.

MARANO LAGUNARE
Nuovo Albergo Stella d'Oro
Proprietario e Conduttore CORSO RAIMONDO

ORARIO FERROVIARIO dal 1° Maggio al 31 Ottobre 1912

Partenze da Udine per

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|-----------------|----------|
| Pontebba | 6.5 O. | 8.10 D. | 10.15 O. | 15.39 O. | 17.16 D. | 18.55 O. |
| Cormons | 5.46 O. | 8.20 O. | 12.50 O. | 15.41 M. | 17.25 D. | 18.53 L. |
| Venezia | 4.— O. | 6.10 A. | 8.20 A. | 10.10 L. | 11.25 D. | 13.40 A. |
| S. Giorgio - Portogruaro - Venezia | 7.— A. | 8.— M. | 13.30 M. | 16.10 M. | 19.55 M. | |
| Cividale | 5.20 M. | 8.7 M. | 11.15 M. | 13.15 M. | 14.30 (festivo) | 17.47 M. |
| S. Giorgio - Trieste | 7.— A. | 8.— M. | 13.30 M. | 16.10 M. | 19.55 M. | |
| San Daniele (Stazione P. Gemona) | 6.35 | 9.5 | 11.40 | 15.15 | 16.5 | 18.30 |
| | 20.51 | 21.— | (festivo) | | | |

Arrivi a Udine da

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------|----------|----------|----------------|----------|
| Pontebba | 7.45 A. | 11.— D. | 12.42 O. | 17.11 O. | 19.46 D. | 20.57 O. |
| Cormons | 7.34 M. | 10.2 L. | 11.7 D. | 12.50 O. | 15.23 O. | 19.41 O. |
| Venezia | 3.20 A. | 7.55 D. | 9.55 O. | 12.16 A. | 15.22 A. | 17.7 D. |
| Venezia - Portogruaro - San Giorgio | 7.29 M. | 9.43 A. | 13.5 M. | 17.36 M. | 21.58 A. | |
| Cividale | 6.50 M. | 9.33 M. | 13.— M. | 15.28 M. | 16.— (festivo) | 19.30 M. |
| Trieste - S. Giorgio | 7.29 M. | 9.43 A. | 13.5 M. | 17.36 M. | 21.58 A. | |
| San Daniele (Stazione P. Gemona) | 7.35 | 10.15 | 12.45 | 15.20 | 17.35 | 19.35 |
| | 21.56 | (festivo) | | | | |

Da Stazione per la Carnia a Villa Santina

| | | | | |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| Stazione della Carnia | 9.15 | 12.— | 17.9 | 20.30 |
| Amaro | 9.23 | 12.8 | 17.17 | 20.38 |
| Tolmezzo | 9.40 | 12.27 | 17.34 | 20.55 |
| Caneva di Tolmezzo | 9.45 | 12.33 | 17.39 | 21.1 |
| Villa Santina arr. | 9.56 | 12.44 | 17.50 | 21.11 |

Da Villa Santina a Stazione per la Carnia

| | | | | |
|----------------------------|------|------|-------|-------|
| Villa Santina part. | 5.36 | 9.14 | 14.50 | 18.10 |
| Caneva di Tolmezzo | 5.49 | 9.26 | 15.3 | 18.22 |
| Tolmezzo | 5.58 | 9.35 | 15.14 | 18.31 |
| Amaro | 6.11 | 9.48 | 15.27 | 18.44 |
| Stazione della Carnia arr. | 6.18 | 9.55 | 15.34 | 18.51 |

Prop. responsabile Rag. V. COMPARETTI
Udine, Tipografia Arturo Bosetti